

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(DICEMBRE 2025 – GENNAIO – FEBBRAIO 2026)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 184.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: Il vizio secondo il ricorrente	
3. L'esame nel merito: Deduzioni della difesa regionale	
4. L'esame nel merito: La decisione della Corte.....	
2. Corte costituzionale, ordinanza 22 dicembre 2025, n. 194	
3. Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2025, n. 198.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: La disposizione regionale contrasta con l'art. 97, secondo comma, Cost.	
3. L'esame nel merito: L'illegittimità costituzionale delle norme regionali che prevedono il commissariamento straordinario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.....	
4. Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 211.....	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L'esame nel merito: La legge provinciale contrasta con il principio del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto	
5. Corte costituzionale, sentenza 3 febbraio 2026, n. 13	

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

1. Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 184

MATERIA	Energia
OGGETTO	Artr. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi»;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;</p> <p>3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;</p> <p>4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;</p> <p>5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;</p> <p>6) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;</p> <p>7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge reg. Sardegna. 20 del</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

	<p>2024, nella parte in cui prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>10) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introdotto dall'art. 1, numero 7), della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto a oggetto gli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi).

2. L'ESAME NEL MERITO: IL VIZIO SECONDO IL RICORRENTE

1) Con il primo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge impugnata, che riferendosi ai procedimenti amministrativi relativi a impianti di fonti energetiche rinnovabili (FER) già in corso e a quelli conclusi favorevolmente, salvo l'intervenuto mutamento irreversibile dello stato dei luoghi, inciderebbe negativamente sulla certezza del diritto e delle situazioni giuridiche e sulla libertà di iniziativa economica, posto che l'operatore potrebbe avere già sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi. Inoltre, incidendo in senso restrittivo anche sulle aree idonee all'installazione degli impianti, di cui all'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, violerebbe anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione delle fonti da energia rinnovabile.

2) Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente lamenta che l'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge regionale sarda, introducendo un divieto assoluto di realizzazione

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come «non idonee», si porrebbe in contrasto con l'art. 117, commi primo e terzo, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, e agli artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

3) Con il terzo motivo di ricorso è impugnato l'art. 1, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, che rispettivamente applicano il divieto di realizzazione anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale è ancora in corso, interrompono il corso delle istanze di autorizzazione già presentate e privano di efficacia i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi già emanati. Le disposizioni violerebbero il principio del legittimo affidamento riconosciuto dall'art. 3 Cost. e del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.

4) Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente censura il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale sarda, che introducendo un criterio di «non idoneità» destinato a prevalere nel caso in cui un progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee, violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., poiché si porrebbe in contrasto con il principio eurounitario dell'interesse pubblico prevalente alla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

5) Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, con il quinto motivo di ricorso, anche l'art. 1, comma 8, della legge in esame: tale disposizione, oltre a ledere il principio del legittimo affidamento di cui all'art. 3 Cost., incorrerebbe nel vizio di violazione di principi eurounitari recepiti con il d.lgs. n. 199 del 2021, nella specie con l'art. 20, ai sensi del quale dalla qualificazione di non idoneità dovrebbe conseguire un aggravio del procedimento amministrativo e non una preclusione all'intervento.

6) Il ricorrente impugna anche l'art. 1, comma 9, della legge in esame, in quanto ponendosi in contrasto con l'articolo 23 del d.lgs. 199 del 2001, che reca principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», violerebbe le competenze previste dagli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, nonché l'art. 117, terzo comma, Cost.

7) Infine, con il settimo motivo di ricorso, è impugnato l'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee. Tali disposizioni, delineando un modello di procedimento autorizzatorio difforme da quello previsto dalle leggi statali, sarebbero affette da vari vizi di legittimità costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze che gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale riconoscono alla Regione autonoma Sardegna, violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: DEDUZIONI DELLA DIFESA REGIONALE

1) Costituitasi in giudizio, la Regione autonoma Sardegna ha eccepito l'inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

legge regionale poste in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., per assenza di motivazione.

Con riferimento, poi, alle questioni proposte in riferimento al principio del legittimo affidamento (art. 1, commi 2 e 5), la Regione autonoma Sardegna ne sostiene la non fondatezza, posto che il principio generale tempus regit actum, impone l'applicazione della normativa sopravvenuta non solo alle fasi ancora da espletare di un procedimento non concluso, ma anche alle fasi successive al provvedimento di autorizzazione, che se formalmente conclude il procedimento, di fatto non esaurisce la procedura, che si compone anche delle fasi dell'avvio e della conclusione dei lavori.

In ogni caso, la difesa regionale evidenzia che il principio di irretroattività della legge, è costituzionalmente vincolate solo in materia penale, di talché il legislatore regionale ben può intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti, in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate o in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici, nel rispetto del principio di ragionevolezza.

2) Sarebbe altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge impugnata: il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto impugnare anche il successivo comma 6 del medesimo art. 1, che provvede a individuare espressamente le aree idonee. Se ammissibile, la censura sarebbe comunque infodata, in quanto l'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 non individua un miminum di aree idonee immodificabile, ma elenca una serie di aree considerate idonee nelle more della concreta individuazione da parte delle regioni secondo i criteri oggi indicati dal d.m. 21 giugno 2024: l'elenco della disposizione nazionale varrebbe solo fino all'adozione delle leggi regionali.

3) Parimenti inammissibili e non fondate sarebbero le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5 della legge regionale sarda. L'inammissibilità dipenderebbe dalla genericità del ricorso e dalla erronea ricostruzione della disciplina regionale contestata; la non fondatezza invece, perché la Regione autonoma avrebbe svolto un'istruttoria basata sulle condizioni specifiche del territorio e avrebbe disciplinato la probabile futura distribuzione degli impianti nelle aree e superfici classificate come idonee in numero sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di potenza complessiva da raggiungere al 2030.

Pertanto, la normativa regionale contestata sarebbe intervenuta a individuare e disciplinare le aree non idonee nell'esclusivo intento di preservare al massimo il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale senza tuttavia escludere del tutto la possibilità di installare nelle aree e superfici non idonee impianti FER.

4) Sarebbe non fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, poiché il ricorrente non avrebbe considerato nella sua interezza il contenuto della disposizione, da cui emergerebbe che, nel caso di impianti destinati all'autoconsumo, prevarrebbe il criterio di idoneità.

5) La questione avente ad oggetto l'art. 1, comma 8, secondo la difesa regionale, sarebbe inammissibile per genericità dei motivi e, comunque, non fondata perché la legge, ove non specificato diversamente, dovrebbe sempre intendersi valevole solo pro futuro.

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

6) Anche la questione relativa agli impianti regionali off-shore (art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024) sarebbe inammissibile per genericità e assenza di adeguata motivazione. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto impugnare anche il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1, nonché i commi 10 e 11 del medesimo art. 1, inerenti alle relative opere di connessione a terra.

7) Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sarebbero, infine, tutte inammissibili o non fondate.

Il procedimento stabilito dal menzionato articolo si inserirebbe in una fase assolutamente antecedente a quella in cui si inseriscono i singoli procedimenti autorizzatori, sia paesaggistici che urbanistico-edilizi, sui quali, pertanto, non inciderebbe la disposizione contestata. Inoltre, l'istanza finalizzata all'intesa seguirebbe le procedure della conferenza di servizi istruttoria, che sarebbe del tutto estranea a quella decisoria, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Inammissibili per genericità e comunque non fondate sarebbero anche le questioni proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

4. L'ESAME NEL MERITO: LA DECISIONE DELLA CORTE

Preliminarmente, con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di venti società operanti nel settore delle energie rinnovabili, ribadendo che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi», né «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salvo l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome».

Ciò premesso, la Corte ha ritenuto non fondate tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione autonoma Sardegna: il ricorso, infatti, risulta sorretto da argomentazioni sufficienti e da motivazioni idonee a far comprendere il senso delle singole censure.

Viene rilevata d'ufficio, invece, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promosse in riferimento all'art. 97 Cost., per l'assenza del parametro nella delibera di proposizione del ricorso approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 gennaio 2025; peraltro, si evidenzia che tale parametro è indicato solo nel titolo della prima parte motiva, senza che la censura venga sviluppata nella parte descrittiva.

Altrettanto dicasì con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., come eccepito dalla stessa difesa regionale, perché nessuna delle censure proposte è motivata rispetto alla violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

A questo punto, dopo aver richiamato la normativa eurounitaria e nazionale in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili, la Corte ha proceduto all'esame delle singole questioni di legittimità costituzionale.

1) La prima questione avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 1, là dove prevede che la nuova legge regionale si applichi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, proposta in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., non è fondata. La Corte evidenzia il principio consolidato per il quale nei procedimenti complessi e articolati in una sequenza di fasi e atti autonomi – quali i procedimenti autorizzativi ai fini dell'installazione di impianti FER – il principio *tempus regit actum* si evolve in quello del *tempus regit actionem*, per cui ciascuna fase del procedimento è regolata dalla legge in vigore al momento del compimento di ogni singolo atto e non dalla legge vigente al momento dell'avvio del procedimento. Ne consegue che deve escludersi un affidamento costituzionalmente tutelato del cittadino a che, una volta che un procedimento amministrativo sia stato avviato sotto il vigore di una disciplina, esso venga necessariamente concluso sulla base della medesima disciplina. La previsione censurata, dunque, oltre ad essere conforme alla giurisprudenza consolidata, non viola i parametri evocati dal rimettente.

La lesione del legittimo affidamento può dirsi presente, viceversa, in relazione al periodo dell'art. 1, comma 2, che impone di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti già conclusi, travolgendo e rendendo *tamquam non essent*, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono già attivati. Come chiarito dalla Corte, anche se disposizioni di tal fatta non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale, esse devono superare uno scrutinio stretto di costituzionalità, che nel caso di specie non viene superato in quanto la disposizione limita irragionevolmente il legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto determinando una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati senza che sussistano ragioni di carattere tecnico o scientifico. La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

2) Il secondo motivo di ricorso, che ha a oggetto l'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, è fondato.

La Corte ricorda che nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025). La disposizione impugnata, là dove prevede, al primo periodo, che la non idoneità corrisponda al divieto di installazione è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché in relazione agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

3) Il terzo motivo di ricorso, avente a oggetto l'art. 1, comma 5, periodo secondo, terzo è fondato. Evidenzia la Corte che tali disposizioni, oltre a contrastare con il principio di

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

massima diffusione degli impianti FER, incorrerebbero anche nella violazione del principio di certezza del diritto che vede, tra i propri corollari, il principio del legittimo affidamento riconosciuto dall'art. 3 Cost., e il principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. Come osservato dalla Corte, la qualifica di non idoneità di un'area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione, determinando piuttosto l'impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili; pertanto, la previsione che alla qualifica di non idoneità consegua un automatico divieto di installazione di impianti FER costituisce, una diretta violazione dei principi eurounitari sopra richiamati e si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

Fondato è anche la censura del quarto periodo del comma 5 dell'art. 1, il quale prevedendo che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee siano privi di efficacia, si pone in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica.

4) Il quarto motivo di ricorso ha ad oggetto il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale sarda, ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità, non è fondato, nei termini di seguito specificati. La Corte ha ricordato che dalla lettura del d.m. 21 giugno 2024 e delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 emerge che la qualifica di «non idoneità» di un'area non corrisponde al divieto di installazione, bensì «equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata». Nel caso di specie, la disposizione regionale impugnata deve intendersi nel senso che la circostanza che un impianto insista anche su un'area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l'impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. Ne consegue che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, in cui verranno tenute in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato.

Così interpretata, la disposizione impugnata supera il vaglio di legittimità costituzionale.

5) Il quinto motivo di ricorso, avente a oggetto l'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, è fondato. La disposizione regionale impugnata introduce diverse tipologie di limiti all'attività di repowering e revamping, legate sia all'estensione delle superfici interessate sia, di fatto, al numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, così introducendo un criterio diverso e in contrasto con le previsioni statali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e di cui al d.m. del 21 giugno 2024, che hanno attribuito alle regioni la competenza a individuare aree idonee e non idonee, non a introdurre criteri limitativi alla diffusione di impianti FER alternativi a quelli previsti dal legislatore statale.

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

La Corte dichiara la disposizione costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio eurounitario di massima diffusione degli impianti FER, con assorbimento degli altri profili.

6) La Corte ritiene fondata anche la sesta censura, avente a oggetto l'art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove individua le aree non idonee alla realizzazione degli impianti off-shore, perché in contrasto con l'art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021 – poi abrogato da parte dell'art. 15, comma 1, e dell'Allegato D, lettera p), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 -, che reca principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

L'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mediante l'approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. La normativa statale prevede anche delle aree che, pur senza un piano di gestione approvato, sono da considerarsi comunque idonee, ma non prevede la competenza legislativa regionale a individuare per i siti off-shore le aree idonee, né le aree non idonee.

Da tanto deve concludersi che, nell'individuare con legge le aree idonee e non idonee, le regioni possono farlo esclusivamente con riferimento a quelle "a terra", mentre l'individuazione dei siti off-shore idonei all'installazione di impianti FER è di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, ferma restando la competenza del Ministro dell'ambiente e la sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio dell'autorizzazione unica.

La disposizione regionale impugnata è, pertanto, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai più volte citati principi eurounitari come attuati dall'art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché delle competenze statutarie di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.

7) Il settimo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce asserite misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili in aree non idonee, ed è fondato, in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, nonché all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

La disciplina regionale impugnata prevede che, in caso di area non idonea, il divieto di installazione previsto dal comma 5 dell'art. 1 possa essere superato mediante l'attivazione di un procedimento alquanto articolato, anche «a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare (sentenza n. 238 del 2013), in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenza n. 189 del 2016).

A tal proposito, la Corte ricorda che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato e che per le regioni ad autonomia speciale, come la Sardegna, dotate, in base al loro

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

statuto, di competenze legislative esclusive nella materia, il legislatore statale conserva il potere di vincolare tali competenze con norme qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale.

Pertanto, le disposizioni in esame sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Restano assorbite le ulteriori censure.

La declaratoria d'illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), al comma 6 dell'art. 3, che delega la Giunta regionale a definire i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate, nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze.

(sintesi di Matteo Campus)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

2. Corte costituzionale, ordinanza 22 dicembre 2025, n. 194

MATERIA	Comuni, Province e Città metropolitane, liberi consorzi comunali e Città metropolitane
OGGETTO	Art. 21, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 27 (Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

3. Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2025, n. 198

MATERIA	Sanità pubblica, servizio sanitario regionale
OGGETTO	Artt. 6, comma 1, e 14 della legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art 13 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), limitatamente al secondo periodo del comma sostituito; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto a oggetto gli artt. 6, comma 1, e 14 della legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24).

È stato ricordato che le disposizioni impugnate incidono sulla disciplina della dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale, che «l'ormai costante giurisprudenza costituzionale ha ascritto alla materia "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex art. 117, terzo comma, Cost.» (sentenza n. 87 del 2019). In tale ambito, quindi, «spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (si vedano le sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 124 del 2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e n. 422 del 2005). A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018), posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale (sentenza n. 231 del 2017)» (sentenza n. 209 del 2021).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISPOSIZIONE REGIONALE CONTRASTA CON L'ART. 97, SECONDO COMMA, COST.

La Corte ha esaminato le contestazioni sollevate con riferimento all'art. 6, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art 13 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, limitatamente al secondo periodo del comma sostituito. La disposizione impugnata ha disposto, che a seguito dell'insediamento dell'organo di vertice dell'azienda sanitaria, il direttore generale, entro i successivi sessanta giorni, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari.

La questione promossa in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., è stata ritenuta fondata.

La Corte si è più volte occupata dei meccanismi di spoils system, via via sempre più valorizzando, dalla sentenza n. 233 del 2006 in poi, la necessità di rispettare i principi di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa. La giurisprudenza costituzionale successiva al 2006, infatti, ha precisato che tali meccanismi, ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, si pongono in contrasto con l'art. 97 Cost., «in quanto pregiudicano la continuità dell'azione amministrativa, introducono in quest'ultima un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti». Parimenti, è stata ritenuta in contrasto con l'art. 97 Cost. la cessazione del direttore generale dal rapporto con la regione «per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o – ancora – per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto» (sentenza n. 224 del 2010).

Ciò posto, è stato evidenziato che l'impugnato art. 6, nella parte in cui fissa un termine di 60 giorni entro cui il nuovo direttore generale «conferma o sostituisce» il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari, se nominato, introduce nel rapporto un elemento di parzialità, attribuendo all'organo di vertice dell'azienda sanitaria, per il solo fatto di essersi insediato, il potere di far cessare gli incarichi in corso dei dirigenti non apicali prima della naturale scadenza, sulla base di valutazioni puramente discrezionali e in totale assenza di uno scrutinio proceduralizzato sulle ragioni interne al rapporto.

Secondo la Corte, ciò pone la disposizione impugnata in contrasto con l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell'imparzialità e del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, esponendo il dirigente a provvedimenti adottabili senza la garanzia del contraddittorio e senza la possibilità di sindacare le ragioni della decisione. È stato rilevato che il ravvisato contrasto con l'art. 97 Cost., peraltro, non può essere messo in dubbio neanche dalla possibilità, riconosciuta dalla disposizione impugnata,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

di conferma dei direttori medesimi, poiché essa non attribuisce agli interessati alcuna garanzia in ordine alla prosecuzione del rapporto, essendo la scelta dell'una o dell'altra soluzione rimessa all'assoluta discrezionalità del direttore generale, a prescindere da qualsivoglia valutazione delle modalità di svolgimento dell'incarico e dei risultati ottenuti.

Inoltre, la Corte ha già chiarito che «[l]a scelta fiduciaria del direttore amministrativo [...] non implica [...] che la interruzione del rapporto, che si instaura in conseguenza di tale scelta, possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale» (sentenza n. 224 del 2010).

3. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME REGIONALI CHE PREVEDONO IL COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La Corte ha proseguito le proprie argomentazioni esaminando le contestazioni sollevate avverso l'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute.

Anche tale questione è stata ritenuta fondata.

La disposizione impugnata prevede il commissariamento, in via straordinaria, di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Sardegna, nonché la decadenza e cessazione immediata dalle funzioni del direttore generale in carica alla data di insediamento del commissario di ciascuna azienda. Inoltre, vengono disciplinati i poteri e i compiti dei commissari straordinari, e la durata del loro incarico. La Corte ha già avuto modo di occuparsi della legittimità costituzionale delle norme regionali che prevedono il commissariamento straordinario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. In particolare, essa ha rilevato che, pur non trovando tale istituto una specifica disciplina nel d.lgs. n. 502 del 1992, «[n]ondimeno, quasi tutte le Regioni [...] hanno previsto con legge la possibilità di nominare commissari straordinari, dotati dei medesimi requisiti per l'incarico di direttore generale, nei casi di vacanza dell'ufficio di direttore generale, per un periodo limitato (non superiore a dodici mesi)», ancorandola alla «impossibilità di provvedere alla sostituzione nel termine di sessanta giorni» previsto dall'art. 3-bis, comma 2, del suddetto decreto legislativo (sentenza n. 87 del 2019).

In proposito, è stato evidenziato che la giurisprudenza costituzionale ha specificamente rimarcato che «se in linea di principio il commissariamento degli enti del SSR da parte della Regione può ritenersi ammissibile, ciò che maggiormente rileva sono i presupposti dello stesso. Questi ultimi, infatti, non possono rinvenirsi nella mera vacanza dell'ufficio, poiché in tal modo sarebbe effettivamente violata la previsione di cui all'art. 3-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, con elusione del termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della stessa vacanza. Deve trattarsi, in altri termini, di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere a tale copertura secondo il procedimento ordinario». La Corte ha anche elencato esemplificativamente i casi in cui è ammissibile ricorrere all'istituto in esame, facendo riferimento «al caso in cui la vacanza dell'incarico avvenga nella fase di avvicendamento tra una legislatura e

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

un'altra; a quello di dimissioni dell'intera dirigenza sanitaria; al caso di dimissioni del direttore generale per ragioni che rendano inopportuna la stessa supplenza da parte del direttore sanitario o amministrativo; agli interventi di razionalizzazione mediante accorpamento delle aziende sanitarie» (sentenza n. 87 del 2019).

È stato sottolineato che l'istituto del commissariamento straordinario è stato, quindi, chiaramente legato a ipotesi in cui non vi era un direttore generale in carica.

La sentenza n. 209 del 2021 ha, poi, precisato che «le Regioni ben possono disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario. Tali esigenze possono dipendere anche da interventi di razionalizzazione del sistema sanitario, come nel caso di specie, in cui i commissari straordinari hanno il compito di progettare e pianificare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, svolgendo così funzioni di amministrazione straordinaria con finalità e compiti di transizione all'amministrazione ordinaria» (nello stesso senso, sentenza n. 189 del 2022).

In particolare, la sentenza n. 189 del 2022 si riferiva a un'ipotesi di vacanza del relativo ufficio e la sentenza n. 209 del 2021 è intervenuta proprio sulla legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 (modificata dalle disposizioni impugnate nel caso in esame), che conteneva un ampio progetto di riorganizzazione degli enti del sistema sanitario regionale, da realizzarsi anche attraverso l'istituto del commissariamento straordinario, al fine di passare da un sistema di amministrazione accentrativo, costituito da un solo ente (l'ATS) che aveva incorporato le precedenti aziende sanitarie locali ed era suddiviso in aree socio-sanitarie locali, a un sistema diffuso, composto da più enti di nuova istituzione (l'Azienda regionale della salute e otto aziende socio-sanitarie locali), tutti dotati di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Gli enti commissariati erano quindi tutti di nuova istituzione e privi di un organo di vertice in carica e vi era urgenza di coprire tali posizioni.

Tuttavia, secondo la Corte, la riorganizzazione disposta dalla legge reg. Sardegna n. 8 del 2025 non ha le stesse caratteristiche di quella del 2020. La nuova legge regionale, infatti, allo scopo di dettare «disposizioni urgenti di adeguamento, razionalizzazione e funzionalizzazione dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale (SSR) [...] anche al fine di garantire una adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio regionale», mantiene il medesimo sistema diffuso, lasciando intatta la ripartizione tra gli enti istituiti nel 2020 e operando una riorganizzazione essenzialmente interna agli stessi, mediante una serie di interventi, che vanno dal trasferimento di presidi ospedalieri da un'azienda all'altra (art. 7) all'attribuzione di nuove competenze (art. 8) e all'integrazione e creazione di nuovi dipartimenti territoriali (artt. 12 e 13) all'interno delle aziende già esistenti.

È stato evidenziato che il commissariamento straordinario previsto dall'impugnato art. 14, comma 1, prescindendo da situazioni di vacanza dei direttori generali ed essendo finalizzato a un mero riordino interno di enti del SSR già esistenti per adeguare il settore ai nuovi indirizzi e alle nuove finalità dell'organo politico neoeletto, senza tuttavia modificare l'assetto generale del sistema di amministrazione di tale Servizio, non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

rispetta, quindi, i presupposti delineati dalla giurisprudenza costituzionale per l'utilizzo di tale strumento.

Pertanto, ad avviso della Corte, l'automatismo decadenziale introdotto dalla disposizione impugnata, ricollegando la risoluzione del rapporto con il direttore generale all'insediamento del commissario straordinario, contrasta con i principi fondamentali sanciti dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016, che tra i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l'esercizio del potere della regione di dichiarare l'immediata decadenza del direttore generale, non ricomprende il ricorso a un «commissariamento in via straordinaria» per le ragioni individuate dalla legge regionale in esame.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 211

MATERIA	Elezioni
OGGETTO	Art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGGE PROVINCIALE CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DEL TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER IL PRESIDENTE DI UN ORGANO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO

Sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», approvato ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello statuto speciale. Le disposizioni impugnate, modificando il comma 2 dell'art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003, innalzano, rispettivamente, da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessari perché operi l'introdotto divieto del quarto mandato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

Per effetto delle menzionate modifiche, dunque, il testo dell'art. 14, comma 2, della legge elettorale provinciale così recita: «[n]on è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto».

Nel merito, le questioni sono state ritenute fondate.

La Provincia autonoma di Trento ha esercitato la competenza legislativa primaria attribuitale dall'art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, a tenore del quale «la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo». Si tratta della cosiddetta legge statutaria – introdotta per tutte le autonomie speciali (ad eccezione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) dalla legge cost. n. 2 del 2001 – che, ai sensi dello stesso art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, incontra i limiti della «armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», del «rispetto degli obblighi internazionali» e «dell'osservanza» delle norme statutarie previste nel medesimo Capo (del Titolo II).

Secondo la Corte, con le disposizioni impugnate il legislatore provinciale, ponendosi in contrasto con il divieto del terzo mandato consecutivo, ha ecceduto siffatti limiti. Deve infatti ritenersi che il divieto in questione non sia imposto dalla Costituzione e tuttavia valga anche per le autonomie speciali, sia perché – allo stato attuale della legislazione – deve considerarsi un principio generale dell'ordinamento, sia in ragione del necessario rispetto del principio di egualianza nell'accesso alle cariche elettive.

È stato ricordato che, a proposito del medesimo divieto posto dall'art. 51, comma 2, t.u. enti locali per i comuni più popolosi, la Corte, con la sentenza n. 60 del 2023, ha osservato come esso – sin dalla sua introduzione ad opera dell'art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) – sia stato pensato dal legislatore quale «temperamento “di sistema”» rispetto alla contestuale introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che questa limitazione al diritto di elettorato passivo – «in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare» – riflette anche «una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale» (sentenza n. 60 del 2023; sentenza n. 196 del 2024).

E ancora, è stato rilevato che, con la recente sentenza n. 64 del 2025 – a proposito dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004 adottata per le regioni ordinarie in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost. – si è chiarito che quanto affermato per i sindaci vale, «a fortiori, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro [...] assommano in sé ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di governo è anche stata definita “iperpresidenziale”».

Secondo la Corte, la forma di governo introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), infatti, si caratterizza: «a) per il potere del Presidente di nominare o revocare i componenti della Giunta (art. 122, quinto comma, Cost.), scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale; b) per il principio aut simul stabunt aut simul cadent, ossia per un meccanismo che lega il destino del Consiglio regionale a quello del Presidente della Giunta e viceversa, e che si articola, da un lato, nella regola secondo cui la perdita della carica da parte del secondo (per dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte) comporta lo scioglimento del primo e il ritorno alle urne (art. 126, terzo comma, Cost.) e, dall'altro, nella regola per cui il Consiglio, per rimuovere il Presidente della Giunta (e quest'ultima), può solo approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia, ovvero passare per le dimissioni contestuali della maggioranza dei propri eletti (art. 126, commi secondo e terzo, Cost.), con la conseguenza necessaria, anche in questi casi, dello scioglimento del medesimo Consiglio e del ritorno alle urne; c) correlativamente, per l'assenza di un rapporto di fiducia diretto tra i due organi, sostituito da un rapporto di “non sfiducia”» (sentenza n. 64 del 2025 citata).

Nella stessa sentenza si è aggiunto che anche per i presidenti di giunta regionale il legislatore ha considerato il divieto del terzo mandato consecutivo, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall'altro, «un bilanciamento tra contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni.

Dunque, ad avviso della Corte, tale scelta legislativa, proprio per la sua ratio e per la natura dei diritti e degli interessi coinvolti, una volta compiuta, non può che imporsi, quale principio fondamentale, in condizioni di «uniformità normativa, su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 64 del 2025).

In proposito, è stato evidenziato che la connessione del divieto in questione con i menzionati diritti e principi costituzionali caratterizzanti la stessa forma di Stato spiega perché esso va ascritto anche ai principi generali dell'ordinamento, che si impongono, quali limiti alla loro potestà legislativa primaria, a quelle autonomie speciali, come la Provincia autonoma di Trento, la cui forma di governo (in seguito alle modifiche statutarie apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) si caratterizza, al pari di quella delle regioni ordinarie, per l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri. Anche nel loro caso, infatti, la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

regolamentazione del limite ai mandati consecutivi, in primo luogo, «incide sulle condizioni di accesso alla carica apicale, con rilevanti ricadute sull’assetto complessivo» dell’ente regionale (o provinciale), e «individua un punto di equilibrio tra plurime esigenze di rilievo costituzionale» (sentenza n. 60 del 2023). Anche nel loro caso, in secondo luogo, ricorre l’esigenza democratica di «bilanciare il rischio, insito nell’investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere» (sentenza n. 64 del 2025): tale esigenza riguarda, segnatamente, gli organi monocratici titolari di potere politico che hanno un ruolo significativo nella dialettica democratica.

La Corte ha ricordato, inoltre, che, come messo in luce dalla Commissione di Venezia nel citato report «Democracy, limitation of mandates and incompatibility of political functions», infatti, la democrazia moderna può funzionare solo «con o attraverso limitazioni» che siano predeterminate come «legittime e ragionevoli» e la limitazione ai mandati politici è uno dei «principi chiave» che «limitano» la democrazia, ma che «allo stesso tempo la rendono possibile».

Inoltre, è stato sottolineato che il divieto in questione si impone alle ricordate autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di egualianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale.

La Corte ha precisato che il rispetto di tale limite non comporta il disconoscimento di quella potestà legislativa, «“[...] ma significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi ‘di un diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza’ (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988)” (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288 del 2007, n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971)» (sentenza n. 60 del 2023).

È stato anche ricordato che, del resto, le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, per quanto rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano «espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.» (sentenza n. 143 del 2010; sentenze n. 148 del 2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011). Tra questi principi, per le ragioni già esposte – ossia per la sua ratio di temperamento di sistema dell’elezione diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e principi fondamentali – deve annoverarsi quello del divieto del terzo mandato consecutivo recato dal citato art. 2, comma 1, lettera f).

Infine, la Corte, al fine di avvalorare le proprie conclusioni, ha approfondito in maniera più incisiva le proprie motivazioni, ritenendo non condivisibili diverse contestazioni mosse dalla Provincia autonoma.

In primo luogo, è stata ritenuta irrilevante l'affermazione secondo cui la giurisprudenza costituzionale non ha mai affermato che il divieto in parola è costituzionalmente imposto e ha precisato, anzi, che esso riflette un punto di equilibrio la cui concreta determinazione è rimessa al legislatore statale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 5 e 6 febbraio 2026</p> <p>Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)</p>
---	--	---

Inoltre, è risultato inconferente l'ulteriore rilievo, secondo cui la Corte ha affermato che il «disegno delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di rango costituzionale, è diverso da quello delle regioni ordinarie e il nesso tra forma di governo e materia elettorale è molto più stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni ordinarie» (sentenza n. 64 del 2025).

Non è risultato condivisibile, poi, l'argomento a contrario per cui il legislatore costituzionale del 2001, prevedendo espressamente il divieto del terzo mandato consecutivo solo nello statuto speciale della Regione siciliana, avrebbe rimesso alle altre autonomie speciali – e in particolare alle loro leggi statutarie – la concreta determinazione della limitazione ai mandati. Secondo la Corte, la presenza del divieto nello statuto della Regione siciliana ha una sua più semplice giustificazione storica e istituzionale. Per tale Regione, infatti, come emerge dai lavori parlamentari, il legislatore costituzionale ha inteso recepire integralmente la cosiddetta “legge-voto”, approvata quasi all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana e recante tutte le modifiche poi apportate al suo statuto, ivi compresa quella sul divieto del terzo mandato.

Infine, non sono risultati condivisibili nemmeno gli ulteriori argomenti incentrati sulla presenza di peculiari situazioni locali che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148 del 2025, n. 60 del 2023, n. 283 e n. 143 del 2010, n. 288 del 2007, n. 276 del 1997, n. 539 del 1990, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969), giustificherebbero una deroga all'esigenza di uniformità di trattamento nella regolazione dell'accesso alla carica di Presidente della Provincia.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 5 e 6 febbraio 2026 Riccardo Francesco Contini - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Dicembre 2025 – Gennaio – Febbraio 2026)
--	--

5. Corte costituzionale, sentenza 3 febbraio 2026, n. 13

MATERIA	Energia
OGGETTO	Art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»
RICORRENTE	Regione Siciliana
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosse, in riferimento all'art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli artt. 117, terzo comma; 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, secondo comma, in relazione ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.